

Decisione n. 54 del 25 novembre 2021

OGGETTO: Sigg.ri (OMISSIS) per il tramite dell'Avv. (OMISSIS) – Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 (202115146)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 26.10.2021 indirizzata alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e da questa acquisita in data 28.10.2021 al protocollo n. 30117, con la quale i Sigg.ri (OMISSIS)- per il tramite dell'Avv. (OMISSIS)- hanno chiesto il riesame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, del rifiuto tacito formatosi sulla richiesta di accesso presentata per loro conto dall'Avv. (OMISSIS) in data 22.09.2021 all'URP della ASL (OMISSIS), volta ad ottenere gli atti amministrativi endoprocedimentali che hanno generato le dichiarazioni della nota, a firma del Dr. (OMISSIS) del Centro di riabilitazione territoriale della ASL di (OMISSIS), datata 21.07.21, nonché di ogni altro atto amministrativo riguardante le cure a cui deve essere sottoposto il figlio minore degli istanti;

VISTA la nota prot. 31394 dell'11.11.2021, acquisita in data 12.11.2021 al protocollo n. 1908 AC, con la quale la Commissione per l'Accesso ha inoltrato per competenza a questa Difesa Civica la richiesta di riesame di cui al punto precedente;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

VISTA la nota prot. n. 1930 AC del 16.11.2021 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato la ASL (OMISSIS) ad esplicitare, nel termine di 20 giorni, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta, provvedendo contestualmente a notificare alla medesima ASL l'istanza di riesame;

CONSIDERATO CHE con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 20 giorni;

PRESO ATTO che la ASL (OMISSIS) con nota prot. n. 249793/21 del 19.11.2021, ha comunicato di aver provveduto in data 05.11.2021 a dare formale riscontro alla richiesta di accesso agli atti di che trattasi, inoltrando tutta la documentazione all'Avv. (OMISSIS) (nota prot. 24006/21);

RITENUTO pertanto che – in considerazione di quanto esposto ai punti che precedono - l'esame nel merito della richiesta non arreca alcun vantaggio all'istante, atteso che può escludersi con



Il Difensore Civico

certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per il medesimo una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- l'istanza di riesame del denegato accesso presentata dai Sigg. (OMISSIS) per il tramite dell'Avv. (OMISSIS) volta ad ottenere la documentazione indicata in premessa è dichiarata **improcedibile** per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica;
- la presente Decisione è comunicata agli istanti, per il tramite dell'Avv. (OMISSIS) ed alla ASL (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Giandonato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.